Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1211**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Montefiore dell'Aso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Montefiore dell'Aso è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 7 febbraio 1901, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montefiore dell'Aso;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 febbraio 1901, modificato con regio decreto 22 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1212**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Carolina Pastorino », con sede in Genova-Bolzaneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio

provinciale di sanità, l'ospedale civile « Carolina Pastorino » di Genova-Bolzaneto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 dicembre 1934;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Carolina Pastorino », con sede in Genova-Bolzaneto, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 dicembre 1934.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1213**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Angelo Celli », con sede in Cagli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro e Urbino in data 18 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Angelo Celli » di Cagli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 giugno 1908;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Angelo Celli », con sede in Cagli (Pesaro e Urbino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro e Urbino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cagli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 giugno 1908.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 18. — CARUSO

LEGGE 28 gennaio 1970, n. **87**.

Ratifica ed esecuzione del trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti adottato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sui princìpi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extraatmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti, adottato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV del trattato stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — GAVA — COLOMBO — GUI — FERRARI AGGRADI — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Traité sur les principes regissant les activités des etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps celestes.

Les Etats parties au présent Traité,

S'inspirant des vastes perspectives qui s'offrent à l'humanité du fait de la découverte de l'espace extra-atmosphérique par l'homme,

Reconnaissant l'intérêt que présente pour l'humanité tout entière le progrès de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Estimant que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-átmosphérique devraient s'effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique,

Désireux de contribuer au développement d'une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les Etats et entre les peuples,

Rappelant la résolution 1962 (XVIII), intitulée « Déclaration des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique », que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l'unanimité le 13 décembre 1963,

Rappelant la résolution 1884 (XVIII), qui engage les Etats à s'abstenir de mettre sur orbite autour de la terre tous objets porteurs d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive et d'installer de telles armes sur des corps célestes, résolution que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l'unanimité le 17 octobre 1963,

Tenant compte de la résolution 110 (II) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression, et considérant que ladite résolution est applicable à l'espace extra-atmosphérique,

Convaincus que le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration ét d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique; elles sont l'apanage de l'humanité tout entière.

L'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les Etats sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles.

Les recherches scientifiques sont libres dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les Etats doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches.

Article II

L'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen.

Article III

Les activités des Etats parties au Traité relatives à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent s'effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales.

Article IV

Les Etats parties au Traité s'engagent à ne mettre sur orbite autour de la terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l'espace extra-atmosphérique.

Tous les Etats parties au Traité utiliseront la lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l'aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d'armes de tous types et l'exécution de manoeuvres militaires. N'est pas interdite l'utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N'est pas interdite non plus l'utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l'exploration pacifique de la lune et des autres corps célestes.

Article V

Les Etats parties au Traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l'humanité dans l'espace extra-atmosphérique et leur prêteront toute l'assistance possible en cas d'accident, de détresse ou d'atterrissage forcé sur le territoire d'un autre Etat partie au Traité ou d'amerrissage en haute mer. En cas d'un tel atterrissage ou amerrissage, le retour des astronautes à l'Etat d'immatriculation de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et en toute sécurité.

Lorsqu'ils poursuivront des activités dans l'espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d'un Etat partie au Traité prêteront toute l'assistance possible aux astronautes des autres Etats parties au Traité.

Les Etats parties au Traité porteront immédiatement à la connaissance des autres Etats parties au Traité ou du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.

Article VI

Les Etats parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps

célestes, qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. Les activités des entités non gouvernementales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance continue de la part de l'Etat approprié partie au Traité. En cas d'activités poursuivies par une organisation internationale dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, la responsabilité du respect des dispositions du présent Traité incombera à cette organisation internationale et aux Etats parties au Traité qui font partie de ladite organisation.

Article VII

Tout Etat partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et tout Etat partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, à un autre Etat partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre Etat.

Article VIII

L'Etat partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l'espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu'ils se trouvent dans l'espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste. Les droits de propriété sur les objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l'espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu'ils reviennent sur la terre. Les objets ou éléments constitutifs d'objets trouvés au-delà des limites de l'Etat partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être restitués à cet Etat partie au Traité, celui-ci étant tenu de fournir, sur demande, des données d'identification avant la restitution.

Article IX

En ce qui concerne l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, les Etats parties au Traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l'assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres Etats parties au Traité. Les Etats parties au Traité effectueront l'étude de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l'introduction de substances extra-terrestres et, en cas de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un Etat partie au Traité a lieu de croire qu'une activité ou expérience envisagée par lui-même ou par ses ressortissants dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d'autres Etats parties au Traité en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d'entreprendre ladite activité ou expérience. Tout Etat partie au Traité ayant lieu de croire qu'une activité ou expérience envisagée par un autre Etat partie au Traité dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités poursuivies en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience.

Article X

Pour favoriser la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conformément aux buts du présent Traité, les Etats parties au Traité examineront dans des conditions d'égalité les demandes des autres Etats parties au Traité tendant à obtenir des facilités pour l'observation du vol des objets spatiaux lancés par ces Etats.

La nature de telles facilités d'observation et les conditions dans lesquelles elles pourraient être consenties seront déterminées d'un commun accord par les Etats intéressés.

Article XI

Pour favoriser la coopération internationale en matière d'exploration et de l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, les Etats parties au Traité qui mènent des activités dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies devra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements.

Article XII

Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la lune ou sur d'autres corps célestes seront accessibles, dans des conditions de réciprocité, aux représentants des autres Etats parties au Traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée, de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l'installation à visiter.

Article XIII

Les dispositions du présent Traité s'appliquent aux activités poursuivies par les Etats parties au Traité en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps

célestes, que ces activités soient menées par un Etat partie au Traité seul ou en commun avec d'autres Etats, notamment dans le cadre d'organisations intergouvernementales internationales.

Toutes questions pratiques se posant à l'occasion des activités poursuivies par des organisations intergouvernementales internationales en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, seront réglées par les Etats parties au Traité soit avec l'organisation internationale compétente, soit avec un ou plusieurs des Etats membres de ladite organisation qui sont parties au Traité.

Article XIV

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent Traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Traité, auront déposé leurs instruments de ratification.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Traité ou d'adhésion au présent Traité, de la date d'entrée en vigueur du Traité ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sora enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XV

Tout Etat partie au présent Traité peut proposer des amendements au Traité. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie au Traité acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties au Traité, et par la suite, pour chacun des autres Etats parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amendements.

Article XVI

Tout Etat partie au présent Traité peut, un an après l'entrée en vigueur du Traité, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Article XVII

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, francais et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

Fait en trois exemplaires à Londres, Moscou et Washington, le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-sept.

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

DEAN RUSK
ARTHUR J. GOLDBERG

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

PATRICK DEAN

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

ANATOLIY F. DOBRYNIN

Pour le Chili:

RADOMIRO TOMIC

Pour le Mexique:

HUGO B. MARGÁIN

Pour la Chine:

CHOW SHU-KAY

Pour l'Italie:

SERGIO FENOALTEA

Pour le Honduras:

RICARDO MIDENCE SOTO

Pour l'Ethiopie:

TASHOMA HAILE-MARIAM

Pour le Ghana:

ABRAHAM BENJAMIN BAH KOFI

Pour Chypre:

ZENON ROSSIDES

Pour le Canada:

A. EDGAR RITCHIE

Pour la Bulgarie:

Dr. LUBEN GUERASSIMOV

Pour l'Australie:

JOHN KEITH WALLER

Pour le Danemark:

FLEMMING AGERUP

Pour la Hongrie:

JÁNOS RADVÁNYI

Pour l'Islande:

PETUR THORSTEINSSON

Pour la Tchécoslovaquie:

Dr. KAREL DUDA

Pour le Japon:

RYUJI TAKEUCHI

Pour la Roumanie:

PETRE BALACEANU

Pour la Pologne:
ZDZISLAW SZEWCZYK

Pour la Tunisie:
RACHID DRISS

Pour la Nouvelle-Zélande:
JACK SHEPHERD

Pour la Colombie:
HERNAN ECHAVARRÍA

Pour la Finlande:
OLAVI MUNKKI

Pour le Panama:
RICARDO M. ARIAS E.

Pour le Laos:
KHAMKING SOUVANLASY

Pour la Grèce:
ALEXANDER A. MATSAS

Pour les Philippines:
JOSÉ F. IMPERIAL

Pour la Turquie:
MELIH ESENBEL

Pour la Yougoslavie:
VELJKO MICUNOVIC

Pour l'Afghanistan:
Dr. ABDUL MAJID

Pour l'Argentine:
ALVARO C. ALSOGARAY

Pour la République Arabe Unie:
MOSTAFA KAMEL

Pour Haïti:
ARTHUR BONHOMME

Pour le Luxembourg:
MAURICE STEINMETZ

Pour la République du Viet-Nam:
BUI DIEM

Pour le Venezuela:
ENRIQUE TEJERA-PARIS

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
HEINRICH KNAPPSTEIN

Pour Israel:
AVRAHAM HARMAN

Pour El Salvador:
RAMON DE CLAIRMONT-DUEÑAS

Pour la Thailande:
SUKICH NIMMANHEMINDA

Pour la Suède:
HUBERT DE BESCHE

Pour l'Equateur:
GUSTAVO LARREA

Pour le Togo:
ROBERT AJAVON

Pour la République Dominicaine:
HECTOR GARCIA-GODOY

Pour la Suisse:
FELIX SCHNYDER

Pour le Burundi:
CLÉMENT SAMBIRA

Pour l'Irlande:
WILLIAM P. FAY

Pour le Cameroun:
JASEPH N. OWONO

Pour l'Indonésie:
SUWITO KUSUMOWIDAGDO

Pour la Bolivie:
JULIO SANJINES-GOYTIA

Pour le Botswana:
ZACHARIAH KEODIRELANG MATTHEWS

Pour le Lesotho:
ALBERTO S. MOHALE

Pour la Corée:
HYUN CHUL KIM

Pour le Congo (Kinshasa):
CYRILLE ADOULA

Pour l'Uruguay:
RUBEN A. ALEJANDRO CHELLE

Pour la Republique Centrafricaine:
MICHEL GALLIN-DOUATHE

Pour le Rwanda:
CELESTIN KABANDA

Pour le Nicaragua:
GUILLERMO SEVILLA-SACASA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **88.**

Approvazione dello statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'atto del notaio avv. Domenico Trecco, notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile di L'Aquila, del 17 maggio 1969, rep. n. 61459/9589, con il quale è stato costituito il consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di L'Aquila e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto del notaio avv. Domenico Trecco, notaio in L'Aquila, del 1° ottobre 1969, rep. n. 64723/9906, con il quale è stato modificato l'originario statuto;

Vista la deliberazione del 18 novembre 1969 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di L'Aquila, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbera del Monferrato » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Barbera del Monferrato » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1968, n. 331;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 5 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Barbera del Monferrato ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati, d'ufficio, dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Barbera del Monferrato » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto

di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Barbera del Monferrato » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1970
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 26

Disciplinare di produzione per il vino « Barbera del Monferrato »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbera del Monferrato » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni, nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dal 75 al 90 %;

Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: dal 10 al 25 %.

Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Barbera del Monferrato » comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

a) *Alto Monferrato*: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto, Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone.

b) *Basso Monferrato*: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino (con esclusione di quella parte del territorio comunale dell'ex comune di Castel S. Pietro), Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra-Marazzi, Pontestura, Ponzano, Quargnento, Rosignano, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati.

Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano, la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.

Provincia di Asti:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo D. Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerretò d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costiglione d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Monbercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco-Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino di Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca di Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Mar-

zano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca di Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Barbera del Monferrato » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalle, pianeggianti e umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Barbera del Monferrato » è stabilita in q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Per il vino « Barbera del Monferrato » le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie del Piemonte, della Lombardia, della Valle d'Aosta e della Liguria.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Barbera del Monferrato » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 15 % del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione ad origine controllata « Barbera del Monferrato » con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti, anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto.

Art. 6.

Il vino « Barbera del Monferrato » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso vivo più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto a volte leggermente abboccato, acidulo, mediamente di corpo, talvolta frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
estratto secco netto minimo: 23 per mille;
acidità totale minima: 6 per mille;
ceneri minime: 1,7 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Barbera del Monferrato » — ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12,5 e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni — può portare in etichetta la qualificazione « Superiore ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 —. e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Barbera del Monferrato » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2438)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 4183 del 13 settembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di chiedere la classificazione fra le provinciali delle strade comunali;

1) corso Umberto I - con inizio dall'incrocio della provinciale Mariglianella-Brusciano a termine sulla variante della strada statale n. 7/*bis*, dell'estesa di chilometri 0 + 650;

2) Golino - con inizio dalla provinciale ponte Crocelle e termine in località ponte Scipione, dell'estesa di km. 1 + 400;

Visto il voto n. 1890 del 10 novembre 1969, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade di che trattasi possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade comunali: « corso Umberto I » e « Golino », indicate nelle premesse, dell'estesa complessiva di km. 2 + 050.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 180 del 26 luglio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Immaginetta di Monte San Giovanni - Colle di Tancia - Poggio Catino », dell'estesa di km. 10 + 800, con inizio dalla strada Tancia e termine nell'abitato del comune di Poggio Catino;

Visto il voto n. 1418 dell'8 settembre 1969, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada suddetta possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 lettere *a*) e *d*) della legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Immaginetta di Monte San Giovanni -Colle di Tancia - Poggio Catino », dell'estesa di chilometri 10 + 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Giuggianello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Giuggianello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Giuggianello (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, e la messa a dimora di un giovane bosco di latifogli e conifere, offre un quadro panoramico di grande rilievo costituendo, nel contempo — per i numerosi menhir e dolmen (ricca testimonianza di una preesistenza umana già dell'epoca del bronzo) — un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Giuggianello (Lecce) — come sotto specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord, con il territorio comunale di Palmariggi;

est, con il territorio comunale di Giurdignano;

sud, con il territorio comunale di Minervino di Lecce;

ovest, con la rimanente parte del territorio comunale di Giuggianello.

Poligonali: tutto il territorio comunale incluso nel comprensorio turistico ex legge 26 giugno 1965, n. 717, posto a valle della strada provinciale Palmariggi-Minervino al confine del comune di Giurdignano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Giuggianello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 30 ottobre alle ore 12 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 197 del 19 ottobre 1968:

GIUGGIANELLO: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo; zona che rimane controdistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

nord, con il territorio comunale di Palmariggi;
est, con il territorio comunale di Giurdignano;
sud, con il territorio comunale di Minervino di Lecce;
ovest, con la rimanente parte del territorio comunale di Giuggianello

Poligonali:

Tutto il territorio comunale incluso nel comprensorio turistico ex legge 26 giugno 1965, n. 717, posto a valle della strada provinciale Palmariggi-Minervino al confine del comune di Giurdignano.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che i territori, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti quarto e quinto dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Giuggianello, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Deputazioni delle borse valori di Napoli e di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse valori approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1970, con il quale sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Bologna, di Firenze, di Genova, di Milano, di Roma, di Torino, di Trieste e di Venezia per l'anno 1970;

Considerato che con lo stesso provvedimento non è stato possibile nominare le deputazioni delle borse valori di Napoli e di Palermo poichè non erano pervenute in tempo utile le relative designazioni da parte delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuto che, essendo ora pervenute tali designazioni, si può procedere alla nomina delle deputazioni delle borse valori di Napoli e di Palermo;

Decreta:

Le deputazioni delle borse valori di Napoli e di Palermo per l'anno 1970 sono costituite come segue:

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Pepe Mario, per la stanza di compensazione;
Rossignaud dott. Riccardo, De Gioia dott. Renato, Tacci dott. Marcello, Frezza avv. Ignazio e Squadrilli Alessandro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Fiore dott. Gerardo, per l'Istituto di emissione;
Ciompi dott. Enzo, Tonelli dott. Andrea e Piperno dott. Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Prestileo dott. Nicolò, delegato governativo;
Il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Spatafora avv. Alfredo, Colletti prof. Nicola e Di Simone prof. Vincenzo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Giammorcaro dott. Pietro, per l'Istituto di emissione;
Nardaci dott. Giulio e Bellomo dott. Antonino, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2168)

DECRETO PREFETTIZIO 25 febbraio 1970.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il precedente decreto in data 15 maggio 1968, con il quale veniva ricostituito, per il triennio 1968-1970, il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 24/S/23 in data 29 gennaio 1970, con la quale l'ordine dei veterinari della provincia di Brindisi designa quale proprio rappresentante in seno al citato consiglio il dott. Emilio Coliolo;

Vista la nota n. 2123/C.G. in data 6 febbraio 1970, con la quale la direzione generale dell'I.N.A.I.L. chiede la sostituzione in seno allo stesso consiglio del proprio rappresentante dott. Giovanni Russo con il dott. Amerigo Antonelli;

Ritenuto necessario provvedere in conseguenza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la legge 21 ottobre 1967, n. 1027 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il decreto citato in premessa è modificato nel senso che il dott. Pasquale Cesaria è sostituito con il dottor Emilio Coliolo ed il dott. Giovanni Russo col dottor Amerigo Antonelli.

Brindisi, addì 25 febbraio 1970

Il prefetto: DE CAMPORA

(2129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 marzo 1970:

De Napoli Raffaele, notaio residente nel comune di Colle Sannita, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Napoli.

Salomone Samuele Andrea, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Biella.

(2342)

Con decreto ministeriale 12 marzo 1970:

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino.

Rinaldi Pasquale, notaio residente nel comune di Rignano Garganico, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo, stesso distretto.

Grifoni Pier Giorgio, notaio residente nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, stesso distretto.

Santi Arturo, notaio residente nel comune di Spigno Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Acqui Terme, stesso distretto.

Colalillo Gaetano, notaio residente nel comune di Cantalupo del Sannio, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Boiano, stesso distretto.

Ponti Umberto, notaio residente nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona.

(2343)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/223 del 25 febbraio 1970 relativa ad una modifica della circolare « Scambi con l'estero ».

(2180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Edoardo G. Triggiani, nato a Rodi Garganico (Foggia) l'11 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 10 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2181)

Il dott. Sante Terenziani, nato a Gattatico (Reggio Emilia) il 14 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(2182)

Il dott. Donato Dugoni, nato a Modena il 14 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 12 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(2183)

La dott.ssa Luciana Buonincontro, nata a Napoli il 20 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Napoli in data 15 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2184)

Il dott. Raffaele Greco, nato a Petilia Policastro (Catanzaro) il 19 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 7 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2185)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1970, registro n. 5, foglio n. 129, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Enzo De Acutis in data 27 dicembre 1967, avverso la graduatoria compilata dal Ministro per la pubblica istruzione per il conferimento di tre posti di insegnante tecnico-pratico edile negli istituti tecnici industriali, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(2138)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1970, registro n. 5, foglio n. 130, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Silvia Pirino in data 13 novembre 1963 avverso il provvedimento di rigetto della domanda di assunzione nel ruolo degli insegnanti di lettere italiane e latine e storia nei licei e negli istituti magistrali, presentato ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(2139)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 344, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto il ricorso straordinario prodotto il 31 gennaio 1966 dal prof. Piccinini Elio, avverso la decisione 3 dicembre 1965, n. 17525, della commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Teramo, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(2140)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2469 del 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1970, registro n. 2, foglio n. 138, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di uno speciale gravame riservato all'autorità giudiziaria, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, con il quale il sig. Calandruccio Antonino ha chiesto l'annullamento della deliberazione 18 febbraio 1964 della commissione comunale di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), con la quale veniva assegnato alla signora Crea Rosina l'alloggio n. 3 del fabbricato per i senza tetto.

(2186)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Salerno

Con decreto provveditoriale 4 febbraio 1970, n. 4143, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 10.000 da staccarsi dal fol. 16, partita 9499, particelle 25-*a*, 304, 305, 310; partita 5696, particelle 28-*a* e 107-*a* e partita 11118, particella 35.

(2143)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 dicembre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1970
registro n. 4 Difesa, foglio n. 115

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1946, registro n. 8 Guerra, foglio n. 188 (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 17, pagina 2174):

Baccialarghi Giorgio, di Comunardo. Il cognome è: Braccialarghe.

Regio decreto 21 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1938, registro n. 27 Guerra, foglio n. 137 (Bollettino ufficiale 1939, dispensa 56, pagina 5244) e regio decreto 14 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1939, registro n. 38 Guerra, foglio n. 36 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa, 13, pagina 1394):

Favaloro Roberto, fu Giuseppe, da Palermo, capitano 4° reggimento « Frecce Nere ». Il cognome è: Favaloro Mira; il luogo di nascita è: Lipari (Messina).

Decreto 29 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1949, registro n. 27 Difesa, foglio n. 209 (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pagina 2991):

Lia Aldo, di Luigi, da Brescia, classe 1913, sergente LV battaglione Genio - Divisione « Savona ». Il nome è: Antonio.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 291 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5710):

Pedrali Riccardo, da Preseghe (Brescia), sergente 77° reggimento fanteria, matricola 34494. Il nome è: Arnaldo.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n. 171 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6069):

Stadunato Donato, da Venosa (Potenza), soldato 29° reggimento fanteria, matricola 32356. Leggasi Statunato Francesco.

(2191)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 169-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dal Lago Elisa con sede in Vicenza, via C.à Santo Stefano n. 5, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 169-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(2112)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna nei comuni di S. Pancrazio e Sandonaci

Con decreto ministeriale 3 marzo 1970, è costituita fino al 1° gennaio 1975 ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria su terreni in agro dei comuni di S. Pancrazio e di Sandonaci (Brindisi) della estensione di ha. 1390 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: a nord: dalla strada vicinale Monticello-Lobello, per tutto il confine con il territorio del comune di Mesagne; ad est: dalla strada vicinale Monticello-Verardi-Guarnacchia; a sud: dalla strada vicinale S. Biasi, dall'incrocio con la provinciale S. Pancrazio-Mesagne sino all'incrocio con la vicinale Maddaloni, e dalla vicinale Maddaloni-Lo Farai; ad ovest: dalla vicinale S. Antonio-Lo Farai, dall'incrocio con la Maddaloni sino alla vicinale Lobello-Monticello al confine con il territorio del comune di Mesagne.

(2115)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Proletaria Eretina », con sede in Monterotondo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1970, il dott. Wladimiro Nucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Proletaria Eretina », con sede in Monterotondo (Roma), in sostituzione del rag. Francesco Seneca che ha rinunciato all'incarico.

(2145)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « CISEAB - edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1970, il dott. Wladimiro Nucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « CISEAB - edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Ignazio De Matteis che ha rinunciato all'incarico.

(2146)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale •
			Lire
B.T.N. 5% (1971)	4358	Bistolfi Eugenia, nata ad Alessandria il 17 dicembre 1901, moglie di Pittaluga Ugo, domiciliata in Alessandria. *Annotazione*: Vincolato per dote della titolare	25.000

(2176) Roma, addì 6 marzo 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 20 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,90	628,85	629 —	628,89	628,80	628,90	628,90	628,89	628,90	628,90
Dollaro canadese	586,10	586,10	585,90	586,20	585,90	586,10	586,20	586,20	586,10	586,15
Franco svizzero	146 —	145,88	145,92	145,88	145,80	146 —	145,885	145,88	146 —	145,95
Corona danese	83,93	83,92	83,95	83,93	83,90	83,93	83,94	83,93	83,93	83,92
Corona norvegese	88,08	88,09	88,10	88,11	88,10	88,08	88,11	88,11	88,08	88,10
Corona svedese	121,15	121,12	121,15	121,07	121,10	121,15	121,10	121,07	121,15	121,12
Fiorino olandese	173,40	173,33	173,48	173,33	173,20	173,40	173,32	173,33	173,40	173,32
Franco belga	12,67	12,665	12,6725	12,6660	12,66	12,67	12,6675	12,6660	12,67	12,665
Franco francese	113,50	113,46	113,46	113,46	113,45	113,50	113,46	113,46	113,50	113,45
Lira sterlina	1512,75	1512,50	1512,50	1512,60	1512,37	1512,75	1512,45	1512,60	1512,75	1512,60
Marco germanico	171,46	171,38	171,45	171,375	171,30	171,46	171,37	171,375	171,46	171,35
Scellino austriaco	24,32	24,32	24,32	24,3155	24,25	24,32	24,315	24,3155	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,08	22,08	22,10	22,08	22,15	22,08	22,10	22,08	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,02	9,0120	9 —	9,01	9,0175	9,0120	9,01	9,01

Media dei titoli del 20 marzo 1970

Titolo	
Rendita 5% 1935	92,10
Redimibile 3,50% 1934	98,75
» 3,50% (Ricostruzione)	80,175
» 5% (Ricostruzione)	93,50
» 5% (Riforma fondiaria)	85,30
» 5% (Città di Trieste)	93,025
» 5% (Beni esteri)	85,225
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,625
» 5,50% » » 1968-83	88,625
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,05
» » » 5,50% 1976	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,30
» » » 5,50% 1977	99,65
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	98,35
» 5% (» 1° aprile 1973)	93,95
» 5% (» 1° aprile 1974)	92,375
» 5% (» 1° aprile 1975)	91,85
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	91,40
» 5% (» 1° gennaio 1977)	91,05
» 5% (» 1° aprile 1978)	89,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1970

Valuta	
Dollaro USA	628,895
Dollaro canadese	586,20
Franco svizzero	145,882
Corona danese	83,935
Corona norvegese	88,11
Corona svedese	121,085
Fiorino olandese	173,325
Franco belga	12,667
Franco francese	113,46
Lira sterlina	1512,525
Marco germanico	171,372
Scellino austriaco	24,315
Escudo portoghese	22,09
Peseta spagnola	9,015

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a cinque posti di terzo perito tecnico in prova

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 febbraio 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di terzo perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di abilitazione tecnica industriale con indirizzo in elettronica industriale, o in energia nucleare, o in elettrotecnica, o in telecomunicazioni;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalla abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i 32 anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 12, che diano luogo a riserve di posti o a preferenza;

10) se intenda svolgere la prova orale obbligatoria di radioelettronica o quella di elettronica industriale;

11) se intende sostenere, a norma del successivo art. 7, la prova facoltativa scritta od orale od entrambe in lingua francese.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono su:

1) elettrotecnica generale;
2) elettronica generale;
3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua inglese.

L'esame orale verte su:

a) elettrotecnica;
b) elettronica;
c) tecnologia delle costruzioni elettroniche;
d) lingua inglese;

nonchè su una delle due seguenti materie a scelta del concorrente:

e) radioelettronica;

oppure:

f) elettronica industriale ed elaborazione automatica dei dati.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esami sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante puo chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa di lingua francese scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale, oppure ad entrambe.

Sia per la prova scritta che per quella orale il candidato puo conseguire un massimo di due punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno 12 punti. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova orale si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione di secondo grado.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 5; quattro ore per svolgere la traduzione in lingua estera obbligatoria e quattro per la traduzione facoltativa.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto delle prove o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 400 da cui risulti l'idoneità fisica all'impiego. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, terzi periti tecnici in prova nella carriera di concetto dei periti tecnici, per prestare il periodo di prova previsto dal quarto comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1970
Registro n. 298, *foglio n.* 353

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Elettrotecnica generale:

Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica. Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici. Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

Elettronica generale:

Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL e RLC a forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni su quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e a transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria; fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a transistori.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rivelazione.

PROVA ORALE

Elettrotecnica:

1) Elettrotecnica generale:

Concetti fondamentali sull'energia e la corrente elettrica.
Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi.
Il campo elettrico. Condensatori. L'energia elettromagnetica. Circuiti magnetici.
Le correnti elettriche nelle soluzioni e i processi elettronici. Pile e accumulatori.
Correnti alternate. Sistema monofase; sistemi polifasi.
Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate percorsi da correnti in regime sinusoidale.

2) Macchine elettriche:

Trasformatori.
Macchine elettriche a c.a.: generatori e motori.
Macchine elettriche a c.c.: generatori e motori.
Conversione della corrente.
Cenni sui gruppi elettrogeni.

3) Misure elettriche:

Misure delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni.
Strumenti per la misura di correnti a tensioni continue o a frequenza industriale. Strumenti universali.
Misure di resistenza, di f.c.m. e correnti; di capacità e induttanza.
Misura di potenza nei circuiti a c.c. e a c.a. monofase e trifase; fattore di potenza.
Misura di frequenze industriali.
Misura di energia; contatori per c.c. e per c.a. monofase.
Trasformatori di misura.
Norme C.E.I.

Elettronica:

1) Elettronica generale:

Elementi dei circuiti. Teoremi generali sui circuiti. Fenomeni transitori ed oscillazioni libere. Risposta di circuiti RC, RL e RLC a forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni su quadripoli e filtri. Teoria delle linee.
Tubi elettronici a vuoto e a gas. Diodi a semiconduttore e transistori. Ottica elettronica. Dispositivi fotoelettrici.
Tubi a catodo freddo. Tubi ad emissione secondaria; fotomoltiplicatori.
Raddrizzamento e livellamento della corrente alternata.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime sinusoidale (di tensione e di potenza).
La reazione negli amplificatori.
Amplificatori con tubi a vuoto in regime impulsivo. Amplificatori di tensione continua. Amplificatori a transistori.
Amplificatori magnetici.
Generazione di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali.
Modulazione (di ampiezza, di frequenza e di fase) e rivelazione.
Alimentatori stabilizzati.

2) *Misure elettroniche*:

Misure di tensione, corrente e potenza.
Misura delle costanti dei circuiti alle basse frequenze.
Misura delle costanti dei circuiti alle radiofrequenze.
Misure di frequenza.
Misure su apparati elettronici.
Norme C.E.I. sui tubi ed apparati elettronici.

Tecnologia delle costruzioni elettroniche:

Componenti elettronici e loro costruzione.
Cavi elettrici, telefonici e televisivi.
Dispositivi di protezione degli apparati.
Tecnologia dei tubi elettronici.
Tecnologia dei semiconduttori, dei transistori, dei rettificatori.
Circuiti stampati, tecnica dei micromoduli.
Apparecchiature elettroniche.

Radioelettronica:

Circuiti a costanti distribuite.
Irradiazione, antenne, propagazione.
Modulazione di ampiezza, frequenza, fase e ad impulsi; modulatori e demodulatori.
Apparati riceventi e trasmittenti.
Microonde; tubi per iperfrequenze.
Ponti radio.
Televisione.
Misure sui ricevitori, sui trasmettitori, sulle linee, sulle antenne, di campo elettromagnetico.

Elettronica industriale ed elaborazione automatica dei dati:

Concetti fondamentali di elettronica industriale e sistemi di controllo.

Fondamenti di elaborazione automatica dei dati riferiti a:

1) codifica delle informazioni;
2) principali supporti meccanografici;
3) unità ausiliarie in un centro di elaborazione;
4) struttura di un elaboratore elettronico;
5) nozioni sui linguaggi di programmazione;
6) nozioni sui sistemi operativi.

(2124)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione medica del concorso pubblico per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1969, registro n. 25 Interno, foglio n. 114, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La commissione medica che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 11 ottobre 1969 è costituita come segue:

Presidente:

Prozzo dott. prof. Ennio, medico provinciale capo.

Componenti:

Soccorsi dott. prof. Franco;
Rimatori dott. Maurizio.

Al presidente ed ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

La spesa relativa, prevista in L. 100.000, graverà sul capitolo 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 316

(2027)

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1969, registro n. 25 Interno, foglio n. 114, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Longo dott. Leoluca, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

Colangelo dott. ing. Edoardo, ispettore generale capo R.T.A.;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore di ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Gaudenzo Puoti, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1970. (Spesa prevista L. 600.000).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 317

(2026)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como, nell'ordine appresso indicato:

1. Madau Diaz dott. Gaetano	punti	97,16	su 132
2. Silvano dott. Guido	»	88,10	»
3. Caimmi dott. Luigi	»	86,35	»
4. Gaggeri dott. Ernesto	»	84,83	»
5. Righi dott. Giovanni	»	78,20	»
6. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
7. Lo Iacono dott. Domenico	»	78,00	»
8. Campanella dott. Giovanni	»	75,75	»
9. Guerrieri dott. Domenico	»	75,37	»
10. Ronza dott. Vincenzo	»	75,09	»
11. Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,86	»
12. Giannetti dott. Giunio	»	74,20	»
13. Riolfatti dott. Tullio	»	73,78	»
14. Landoni dott. Luigi	»	73,56	»
15. Procaccini dott. Domenico	»	72,81	»
16. Ioli dott. Giovanni	»	72,40	»
17. Polledri dott. Giuseppe	»	72,21	»
18. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,69	»
19. Montefusco dott. Gerardo	»	70,50	»
20. Colia dott. Giuseppe	»	69,16	»
21. Tollis dott. Aldo	»	68,40	»
22. Dell'Isola Erasmo	»	65,93	»
23. De Cata dott. Carlo	»	65,59	»
24. Stefani dott. Pietro	»	65,43	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2118)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione di alcuni decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti ex allievi operai delle scuole allievi operai delle forze armate.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 24 gennaio 1970, sono stati pubblicati dieci decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato — entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere — di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1969.

I predetti decreti si riferiscono alle seguenti qualificazioni professionali, comprese fra quelle previste nella citata determinazione ministeriale:

1) « elettricista magnetista » (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1969, registro n. 41 Difesa, foglio n. 289);

2) « preparatore di laboratorio farmaceutico » (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969, registro n. 43 Difesa, foglio n. 386);

3) « addetto ai centralini telefonici » (decreto ministeriale 6 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969, registro n. 43 Difesa, foglio n. 387);

4) « marinaio attrezzista » (decreto ministeriale 2 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969, registro n. 50 Difesa, foglio n. 302);

5) « plasmatore vetro d'ottica e preparatore miscele vetrificabili » (decreto ministeriale 2 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969, registro n. 50 Difesa, foglio n. 303);

6) « addetto alla ricezione, conservazione, distribuzione e spedizione di materiali » (decreto ministeriale 2 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 51 Difesa, foglio n. 317);

7) « tornitore in metallo » (decreto ministeriale 2 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1969, registro n. 59 Difesa, foglio n. 11);

8) « preparatore di laboratorio in genere » (decreto ministeriale 25 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1969, registro n. 54 Difesa, foglio n. 214);

9) « marinaio motorista » (decreto ministeriale 25 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969, registro n. 53 Difesa, foglio n. 246);

10) « addetto stazioni servizio automezzi » (decreto ministeriale 25 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 63 Difesa, foglio n. 39).

(2123)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a novecento posti di cantoniere in prova

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a novecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725, avranno luogo, per i candidati residenti in Alto Adige, in Bolzano, alle ore 7,30 dei giorni 6, 7 e 8 aprile 1970, presso la sala ubicata, via Macello n. 36-A.

(2509)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore presso l'orto botanico dell'Università di Pavia

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze della Università di Pavia il giorno 6 aprile 1970, alle ore 9.

(2351)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore presso l'orto botanico dell'Università di Milano

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze della Università di Milano, con inizio il giorno 13 aprile 1970, alle ore 9.

(2352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2529/G. in data 3 luglio 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1966;

Visti e riscontrati regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Scampolotti Fernanda	punti	77,909	su 120
2. Stefani Laura	»	65,940	»
3. Consoli Amalia	»	64,722	»
4. Gatti Conditi Antonia	»	62,250	»
5. Stefani Nella	»	61,045	»
6. Sabbatucci Maria Teresa	»	60,910	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello del comune interessato.

Macerata, addì 2 marzo 1970

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 882 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1966;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Scampolotti Fernanda è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del comune di Montefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello del comune interessato.

Macerata, addì 2 marzo 1970

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2053)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3594/66 del 22 settembre 1967, modificato con decreto n. 4635 in data 24 novembre 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 2555/68 del 6 luglio 1968 con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il proprio decreto n 3594/66 in data 25 ottobre 1969 con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso in parola;
Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura seguita per la formulazione della graduatoria di merito;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1966:

1. Rossi Giancarlo	punti	60,871	su 120
2. Capitelli Carlo	»	52,202	»
3. Gafurri Guglielmo	»	51,665	»
4. Pivirotto Luigi	»	45,251	»
5. Bosoni Antonio	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 27 febbraio 1970

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 778 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1966;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:
1) Rossi Giancarlo: Gragnano Trebbiense;
2) Capitelli Carlo: Morfasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 27 febbraio 1970

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(2025)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6099 del 20 settembre 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;
Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Altopiedi Carmelo	punti	62,4936	su 120
2. Iocca Pietro	»	57,5559	»
3. Fava Giovanni	»	55,500	»
4. De Rosa Pasquale	»	52,0914	»
5. Colabella Michelantonio	»	52,0400	»
6. Leggieri Mario	»	51,1900	»
7. Milano Giuseppe	»	50,8760	»
8. Mattei Leonardo	»	50,0322	»
9. Forte Salvatore	»	48,9590	»
10. Florio Michele	»	47,9080	»
11. Iannone Isidoro	»	47,4218	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 25 febbraio 1970

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1223 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;
Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;
Considerato che il 7° (settimo) classificato, dott. Milano Giuseppe ha prodotto istanza di partecipazione al concorso limitatamente a cinque sedi che risultano assegnate agli idonei che lo precedono in graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte accanto a ciascuno di essi segnate:

1) Altopiedi Carmelo: Larino;
2) Iocca Pietro: Carovilli;
3) Fava Giovanni: Carpinone;
4) De Rosa Pasquale: Castellino del Biferno;
5) Colabella Michelantonio: Acquaviva d'Isernia;
6) Leggieri Mario: Roccasicura;
7) Mattei Leonardo: Vastogirardi (2ª condotta);
8) Forte Salvatore: Castel del Giudice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 25 febbraio 1970

Il medico provinciale: TANAS

(2153)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 3136 del 25 giugno 1968, n. 5195 del 16 ottobre 1968, n. 6701 del 23 dicembre 1968 e n. 048 del 10 gennaio 1970, con i quali veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale capo di Catanzaro;
Basile dott. Giuseppe, vice prefetto vicario di Avellino;
Gugliucci prof. dott. Alberto, primario medico dell'ospedale S. Gennaro di Napoli;
Grifi prof. dott. Mario, primario chirurgo dell'ospedale civile di Campobasso;
Penta dott. Leonardo, medico condotto di ruolo.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.
Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 27 febbraio 1970

Il medico provinciale: CRUPI

(2156)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 68/214/1ª del 24 dicembre 1968, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1967;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo, titolare della sede di Foggia;
Milella dott. Lorenzo, vice prefetto ispettore della prefettura di Brindisi;
De Masi dott. Angelo, ufficiale sanitario di Brindisi;
Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Bari;
Grosso prof. Enea, direttore dell'istituto di igiene della Università di Bari.

Segretario:

Speziale dott.ssa Maria Carla, consigliere di 2ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La data di inizio dei lavori sarà fissata successivamente, comunque non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e ne sarà dato tempestivo avviso agli interessati.
Gli esami si terranno presso l'istituto di igiene dell'Università degli studi di Bari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Carovigno, Fasano, Oria, Sandonaci e S. Pancrazio Salentino.

Brindisi, addì 4 marzo 1970

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(2155)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1280 in data 2 dicembre 1968, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma;
Visto il successivo decreto n. 6198, in data 18 settembre 1969, con il quale veniva aumentato da tre a quattro il numero dei posti messi a concorso e veniva riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 22;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma al 30 novembre 1968, è costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Marcato prof. Arnaldo, docente universitario di ruolo di anatomia-patologia veterinaria;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Massi prof. Osvaldo, direttore del servizio veterinario comunale di Roma f. f.

Segretario:

Cabibbo dott.ssa Giulia, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 3 marzo 1970

Il veterinario provinciale: SALVI

(2056)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1085 del 18 aprile 1969, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1969;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4670 del 20 settembre 1969;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Gaggiano Michelarcangelo	punti	80,52
2. Cornacchia Luigi	»	76,34
3. Buono Ferruccio	»	74,35
4. Lellis Michele	»	74,06
5. Rinaldi Michele	»	70,312
6. Calitri Vito	»	68,99
7. Russo Guido	»	67,415
8. Volpe Benvenuto		67,11
9. Picchi Giuseppe	»	66,73
10. Cariglia Filomeno	»	66,52
11. Del Po Pietro	»	66,24
12. Caputi Nicola	»	64,29
13. Lucatelli Ugo	»	61,52
14. Santaniello Pasquale	»	54,51
15. Germinario Cosmo	»	54,11

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 3 marzo 1970

Il veterinario provinciale: BERNARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1274 del 3 marzo 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei vincitori;

Visto che i dottori: Gaggiano Michelarcangelo, Cornacchia Luigi, Buono Ferruccio, Lellis Michele, Rinaldi Michele, Russo Guido hanno rinunciato alla nomina;

Viste le preferenze espresse dai dottori: Calitri Vito, Volpe Benvenuto e Picchi Giuseppe;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Calitri Vito: Castelluccio Valmaggiore;
2) Volpe Benvenuto: Deliceto;
3) Picchi Giuseppe: Carpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 3 marzo 1970

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(2055)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.